

534. *Antichi statuti inediti di Sandaniele del Friuli, 1343-1368, con documenti*, pubblicati da V. JOPPI. (Nozze Chiozza-De Rosmini) — Udine. tip. Doretti e Soci, 1879; in 8° di pag. 38. (R. O-B.)

Uno statuto di Sandaniele, sotto la dominazione veneta nel 1438, erasi già pubblicato vent'anni sono; ma la presente raccolta si riferisce agli ultimi ottant'anni dell'autonomia di quel comune, il quale, allargatosi prima del 1300 intorno al vecchio castello patriarcale, acquistò notevole importanza, così da opporsi spesso ai signori del castello medesimo, che dal 1250 furono i Varmo, e per acquisto i Concina dal 1754. Alle disposizioni statutarie, con le indicazioni delle singole date in cui furono concesse, sono accompagnati i documenti di approvazione e sono ricopiati altresì nella loro integrità gli statuti che andarono cancellati affatto o sostituiti da altri. La disposizione delle materie è naturalmente saltuaria, perchè vi si segue l'ordine cronologico. Questa pubblicazione va ricca di notizie varie sull'argomento, come della procedura criminale in Sandaniele anche sotto la repubblica, e contiene alcune sentenze pronunziate dal comune libero, con la confessione fatta sul patibolo da Andrea di Sequals, ladro e assassino. — Degli statuti di S. Daniele tenne parola il Mühlbacher nelle *Mittheilungen für oesterreichische Geschichtsforschung*, Vol. I, fasc. I, pag. 149, e il Fulin nel *Bullettino bibliografico dell'Archivio Veneto*, n. 4, pag. 61-62.

535. *Statuti della comunità di S. Vito dell'anno 1528.* (Nozze Gattorno-Currotto) — S. Vito al Tagliamento, tip. Polo, [1879]; in 8° gr. di pag. 22. (B. C. U.)

Dieci amici offrono agli sposi questa prima stampa dello statuto che il patriarca d'Aquileia Marino Grimani concesse ai Sanvitesi nel 1528, per compensarli che il suo predecessore Domenico Grimani avesse offeso gli antichi diritti garantiti alla comunità nella transazione corsa nel 1420 tra il patriarca e la repubblica veneta al tempo della dedizione. Gli statuti sono in latino e richiamano i modi di elezione del consiglio e degli ufficiali, l'autorità del consiglio, del podestà, del capitano, dei giudici e degli astanti, i quali ultimi cadevano in una sanzione pecuniaria se non venivano in tempo alle sedute. Le spese e gli utili erano divisi in parti eguali tra il capitano e la comunità. Però S. Vito conserva ancora manoscritto uno statuto patriarcale del secolo precedente.